Unione di Comuni Montana
LUNIGIANA

Aulla - Bagnone - Casola in Lunigiana - Comano - Filattiera - Fivizzano - Fosdinovo - Licciana Nardi - Mulazzo - Podenzana - Tresana - Villafranca in Lunigiana - Zeri

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO

Originale **N° 22 del 28/12/2021**

OGGETTO: **REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 D.LGS. N. 175/2016, SS.MM.II. (T.U.S.P.)**

L'anno 2021 il giorno ventotto del mese di Dicembre alle ore 17:00 previa osservanza delle formalità di legge, si è riunito il Consiglio in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di seconda convocazione, presieduto dal Gianluigi Giannetti nella Sua qualità di Presidente e così composto:

	Nominativo	P.	A		Nominativo	P	A
1	BALLERINI RICCARDO	SI		22	GIACOPINELLI DIEGO	SI	
2	BARATTA GINO	SI		23	GIANNETTI GIANLUIGI	SI	
3	BARELLA SILVIA		NO	24	GUASTALLI GIOVANNI	SI	
4	BAZZALI GIUSEPPE	SI		25	LOMBARDI GIULIANO	SI	
5	BELLESI ABRAMO FILIPPO		NO	26	MAFFEI ANTONIO	SI	
6	BERNARDI FRANCO		NO	27	MAGNANI SILVIA		NO
7	BIANCHI CAMILLA	SI		28	MARTELLONI RENZO	SI	
8	BRONZINI ALESSANDRO		NO	29	MASTRINI MATTEO	SI	
9	CINQUANTA AMEDEA		NO	30	NOVOA CLAUDIO		NO
10	CONFETTI LUCA	SI		31	PEDRINI EGIDIO ENRICO		NO
11	COPPELLI FILIPPO		NO	32	PELLEGRINI ANUSCA		NO
12	CORRERINI SAURO		NO	33	PETACCHI CRISTIAN	SI	
13	DOMENICHELLI ALESSANDRO	SI		34	PINELLI MARCO	SI	
14	FERDANI EMANUELE		NO	35	SANTINI ALBERTO		NO
15	FIORENTINI ACHILLE	SI		36	TOME' KATIA		NO
16	FOLEGNANI ANTONIO	SI		37	VALERI GIOVANNA	SI	
17	FOLLONI ANNALISA	SI		38	VALETTINI ROBERTO	SI	
18	FUMANTI FEDERICA		NO	39	VALLINI ROBERTA		NO
19	GALEAZZI RITA		NO	40	VARESE RICCARDO	SI	
20	GALENO ENRICO	SI		41	ZANI MASSIMILIANO	SI	
21	GENESONI PIER ANGELO		NO				

Totale Presenti n° **23** Totale Assenti n. 18

Il Consiglio dell'Unione è stato convocato in seduta virtuale con modalità telematica e tutti i Consiglieri presenti risultano collegati informaticamente.

Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, Segretario Generale **Federico Valle.**

Il Presidente riconosciuta legale l'adunanza, invita il Consiglio ad adottare le proprie determinazioni in merito all'oggetto.

Il Consiglio ha inizio alle ore 17,10;

Il frontespizio evidenzia la situazione al momento della discussione del punto all'ordine del giorno;

Il Consigliere Ballerini illustra la proposta di delibera all'ordine del giorno;

Quindi, esaurita la discussione conservata in atti su diverso supporto tecnologico;

IL CONSIGLIO

Richiamato l'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e ss.mm.ii cheattribuisce, tra l'altro, all'organo consiliare:

- le decisioni in merito all'organizzazione dei pubblici servizi ed alla partecipazione a società di capitali (lettera e);
- l'onere di esprimere indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (lettera g);

Premesso che:

- **l'articolo 20, co 1**, del decreto legislativo 175/2016, il *Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (di seguito T.U.S.P.),* come rinnovato dal decreto delegato 16 giugno 2017 numero 100, prevede che le amministrazioni pubbliche debbano effettuare annualmente, con proprio provvedimento, "*un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette";*
- se ricorrono le condizioni previste dallo stesso TUSP (**art. 20, co 2**) che impediscono il mantenimento della quota societaria, le amministrazioni predispongono "un *piano* ri*assetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione";*
- in sede di razionalizzazione periodica, l'articolo 20 comma 2 impone la dismissione:
    - ✓ delle società prive di dipendenti e di quelle con un numero di amministratori maggiore a quello dei dipendenti;
    - ✓ delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti strumentali;
    - ✓ nel caso sussista la necessità di contenere i costi di funzionamento e nel caso vi sia la necessità di aggregare società diverse, che svolgono attività consentite;
- il T.U.S.P. prevede anche la chiusura delle società pubbliche il cui fatturato, nel triennio precedente, sia risultato inferiore a 500.000 euro, in particolare:
    - ✓ per i provvedimenti di ricognizione 2018 (triennio 2015-2017) e 2019 (triennio 2016-2018) il fatturato medio è di almeno 500.000 euro annui;
    - ✓ il limite di almeno un milione di euro si applicherà a partire dal 2020 sul triennio 2017-2019 (articoli 20 comma 2 lettera d) e 26 comma 12-quinquies del TU);

Considerato che i provvedimenti ricognitori di cui sopra sono obbligatori anche nel caso in cui il l'ente non possieda partecipazioni e sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno;

Tenuto conto che ai fini di cui sopra, devono essere alienate oppure oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2,
T.U.S.P. — ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione — le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'**art. 4, c. 1**, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, non-

ché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;

2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. **4, comma 2**, T.U.S.P.;
3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
   a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
   b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello deidipendenti;
   c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
   d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro *(vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP),-*
   e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo (2017-2021) *(art. 26, co 12 quater TUSP);*

   f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
   g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

Posto pertanto che è necessario dismettere anche le partecipazioni nelle società che non siano riconducibili ad alcuna "categoria" tra quelle elencate dall'articolo 4 del TUSP o che non soddisfino i "requisiti" di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del TUSP medesimo;

Atteso che l'ente, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P, comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
  - produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
  - progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
  - realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
  - autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
  - servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

❖ ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

Tenuto conto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

❖ in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui aII'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori daII'ambito territoriale dell'Unione di comuni Montana Lunigiana e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che

la stessa rispetta i requisiti di cui aII'art. 16 del T.U.S.P.;

- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

Considerato che le società *in house providing,* sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art.16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno I'80°% del Ioro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

Premesso altresì che l'articolo 24 del TUSP nel 2017 ha imposto la "revisione straordinaria" delle partecipazioni societarie;

Dato atto che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 l' Ente ha effettuato una revisione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che, eventualmente, dovevano essere alienate, con deliberazione del Consiglio n. 22 del 28/09/2017;

Preso atto che per regioni e province autonome, enti locali, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, università, istituti di istruzione universitaria e autorità portuali, la revisione del 2017 costituiva un aggiornamento del precedente "Piano operativo di razionalizzazione del 2015" (comma 612, articolo 1, della legge 190/2014);

Richiamati i piani operativi di razionalizzazione già adottati ai sensi dell'art. 1, c. 612, Iegge 23 dicembre 2014 n. 190:

- deliberazione di Consiglio n. 22 del 28/09/2017;
- deliberazione di Consiglio n. 22 del 26/09/2019;

Considerato che il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento periodico annuale degli atti sopra citati, ai sensi dell'art. 20, T.U.S.P, ed i risultati dallo stesso ottenuti così come dettagliati nella relazione sui risultati conseguiti di cui al citato articolo 1 c. 612 della L. 190/2014;

Vista la delibera Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie n. 19/SEZAUT/IMPR/2017 del 21 luglio 2017 con la quale sono state adottate le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, D.Lgs n. 175/2016;

Rilevato che la Corte dei conti prescrive: " il processo di *razionalizzazione — **nella sua formulazione straordinaria e periodica** — rappresenta il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza dell'ente territoriale a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni. Tutto ciò nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione degli enti soci i quali sono tenuti a procedimentalizzare ogni decisione in materia,* non *soltanto in fase di acquisizione delle partecipazioni ma anche in sede di revisione, per verificare la permanenza delle* ragioni *del loro mantenimento.* È *da ritenere, anzi, che l'atto di* r/cognizione, *oltre a costituire un adempimento per l'ente, sia l'espressione più concreta dell'esercizio dei doveri del* socio, a *norma del codice civile e delle* regole di buona amministrazione. *Per tutte queste ragioni, evidentemente, l'art. 24 co. 1, secondo periodo, stabilisce che «ciascuna*

amministrazione pubblica effettua con procedimento motivato la ricognizione *di tutte le partecipazioni possedute», sia pure per rendere la dichiarazione negativa* o *per decretarne il mantenimento senza interventi di razionalizzazione."*

Ribadito inoltre che la Corte dei conti dispone: "… Il rapporto *con la precedente rilevazione se, da un lato, agevola gli enti territoriali nella predisposizione dei nuovi piani, dall'altro, impone un raccordo con le preesistenti disposizioni. Ciò posto, resta confermato l'orientamento normativo che affida preliminarmente all'autonomia e alla discrezionalità dell'ente partecipante qualsiasi scelta in merito alla* partecipazione societario *anche se di minima entità. In tale ottica sussiste l'obbligo di effettuare l'atto di ricognizione di tutte le partecipazioni societarie detenute alla data di entrata in vigore del decreto (v. paragrafi1 e 2), individuando quelle che devono essere alienate* o *che devono essere oggetto delle misure di razionalizzazione previste dall'art. 20, commi 1 e 2; tale atto* ricognitivo *deve essere motivato in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall'art. 20, commi 1 e 2, d.lgs. n. 175/2016. Per quanto occorra, va sottolineata l'obbligatorietà della ricognizione delle partecipazioni detenute (la* legge *usa l'avverbio "tutte"per indicare anche quelle di minima entità e finanche le partecipazioni in società "quotate"), sicché la ricognizione è sempre necessaria, anche per attestare l'assenza di partecipazioni. D'altro canto,* gli *esiti della ricognizione sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute a motivare espressamente sulla scelta effettuata (alienazione/razionalizzazione/fusione/mantenimento della partecipazione senza interventi).* **È quindi, necessaria una puntuale motivazione sia per giustificare gli interventi di riassetto sia per legittimare il mantenimento della partecipazione."**

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'ente**,** con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'ente;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il l'ente non possieda alcuna partecipazione, o che di converso non sia necessario alcun aggiornamento, esito che comunque deve essere comunicato al MEF;

Rilevato che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, l'ente non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

Attesa la necessità che i servizi ed uffici dell'ente competenti predispongano le procedure amministrative più adeguate per alienare le partecipazioni in conformità a quanto oggetto della presente deliberazione e al piano costituito dalle schede di rilevazione allegato, secondo i tempi in esse indicati;

Tenuto conto che la mancanza od invalidità del presente atto deliberativo renderebbe inefficace l'atto di alienazione delle partecipazioni di cui trattasi;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenzae del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'ente;

Considerato, pertanto, l'esito della ricognizione effettuata con la delibera di Consiglio n. 22 del 28/09/2017 e successivamente con la delibera di Consiglio n. 22 del 26/09/2019 e con la quale l'Amministrazione aveva individuato le seguenti partecipazioni da alienare, quale piano di razionalizzazione:

- **Società Fidi Toscana S.p.a.;**
- **Società Internazionale Marmi e Macchine S.p.a.;**

Considerato che la deliberazione di Giunta n. 44 del 24/09/2020 prende atto della girata effettuata dal Presidente in data 21.09.2020 presso lo Studio Notarile Meucci di Firenze, relativa al **trasferimento delle azioni di Fidi Toscana alla Regione Toscana**; mentre il tentativo di alienazione delle azioni di **Società Internazionale Marmi e Macchine S.p.a.** è andato deserto;

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalla relazione tecnica allegata alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Posto che la ricognizione oggi effettuata prevede un nuovo piano di razionalizzazione che cercherà di proporre nuovamente l'alienazione delle azioni di **Società Internazionale Marmi e Macchine S.p.a.** entro la data del 31/12/2022.

Evidenziato, pertanto, che dopo la revisione, alla data del 31/12/2020 l' Unione di Comuni Montana Lunigiana risulta titolare delle seguenti partecipazioni societarie:

Ente/società	*Capitale sociale 2019*	*Patrimonio netto*	*% di partecipazione Unione di*
Terme di Equi Spa	*736.028,00*	*1.887.460,00*	*7,37%*
Cat Spa in liquidazione	*389.752,00*	*-1722.576,00*	*1,75%*
Internazionale Marmi e	*32.138.851,00*	*22.164.142,00*	*0,01%*

Preso atto delle partecipazioni in portafoglio, applicando i criteri dettati dal decreto legislativo 175/2016, il servizio finanziario ha predisposto il **Piano di razionalizzazione** allegato alla presente (Allegato A), piano che questa assemblea, in attuazione dell'art. 20 del TU, intende fare proprio ed approvare;

Visti gli "indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche" e le linee guida, emanati, ai semi dell'art. 20 D. Lgs. n. 175/2016 e art. 17 D.L. n. 90/2014), congiuntamente dal Dipartimento del Tesoro (MEF) e dalla Corte dei Conti;

Visto il D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce i l nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D. Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

Sottolineato che l'approvazione del presente atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai semi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D. Lgs. n. 267/2000, ed art.10, T.U.S.P;

Tenuto conto del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D. Lgs. n. 267/2000;

Preso atto del parere favorevole ex art. 49, D. Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità tecnica;

Ad unanimità di voti dei 22 Consiglieri presenti e votanti, dando atto della mancata votazione di n.1 consigliere presente, validamente resi ed accertati nei modi e forme di legge

DELIBERA

1. Di riportare ed approvare **i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo**;

2. **Di approvare** la relazione tecnica e il Piano di razionalizzazione delle società pubbliche, Piano che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale (Allegato A);

3. **Di approvare** la ricognizione al 31/12/2020 delle società in cui il l' Unione di Comuni Montana Lunigiana detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20 del D. Lgs 16/6/17 n. 175 come modificato dal D. Lgs. 16/6/17 nr. 100 e analiticamente dettagliata nella relazione tecnica, Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

4. **Di prendere atto** che la ricognizione effettuata **prevede** un nuovo piano di razionalizzazione;

5. **Di precisare** che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;

6. **Di trasmettere** la presente deliberazione a tutte le società partecipate dall' Unione di Comuni Montana Lunigiana di cui all'Allegato A);

7. **Di inoltrare** l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione per le comunicazioni previste, ai sensi dell'art. 20, co 3, del TUSP, con le modalità di cui all'art. 17, del D.L. n. 90/2014, e ss.mm.ii., e in esecuzione del D.M. 25 gennaio 2015 e ss.mm.ii;

8. **Di inviare** copia della presente documentazione alla struttura di cui all'art. 15 del T.U.S.P, individuata nell'ambito del Ministero dell'Economia e delle Finanze, attraverso l'apposito applicativo, con le modalita e i termini da essa stabiliti;

9. **Di incaricare** i competenti uffici di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato;

10. **Di demandare** alla Giunta il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo;

11. **Di pubblicare** la presente deliberazione consiliare nell'apposita sezione di amministrazione trasparente del sito istituzionale dell'ente.

IL CONSIGLIO

Ravvisata l'urgenza di dare immediata esecuzione alla presente deliberazione, con separata votazione che riproduce le medesime espressioni di voto della precedente

DELIBERA

Ad unanimità di voti dei 22 Consiglieri presenti e votanti, **di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

Presidente	**Segretario Generale**
Gianluigi Giannetti	Federico Valle

Proposta di deliberazione n. 23 /2021 relativa a:

Oggetto: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 D.LGS. N. 175/2016, SS.MM.II. (T.U.S.P.)

Questo ufficio, nel rimettere la proposta di deliberazione di cui all'oggetto al fine della sua adozione da parte dell'organo deliberativo competente, esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della medesima ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Leg.vo 18.08.2000 n. 267.

, lì 22/12/2021

La Responsabile

DOMENICHETTI MARIA ALESSANDRA

La sottoscritta Rag. Maria Alessandra Domenichetti in qualità di Responsabile Area Finanziaria dell'Unione di Comuni Montana Lunigiana

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità tecnico amministrativa e contabile ai sensi dell'art. 49 comma 1 e dell'art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000, modificato dall'art. 3 COMMA 1 LETTERA B) D.L. 174/2012 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Rag. Maria Alessandra Domenichetti

PARERE n. 06 del 23 dicembre 2021

OGGETTO: Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 D. Lgs. 175/2016, ss. mm. ii.

Il sottoscritto Dott. Franco Gliatta, Revisore Unico dell'Ente in epigrafe,

premesso

- che l'art. 239, comma 1, lettera b) n. 7, del D. Lgs. n. 267/2000, come modificato dall' art. 3, comma 1, lettera m) del D.L. 10 ottobre 2012, n.174 (L. n. 213/2012), prevede l'espressione di parere dell'organo di revisione sulle proposte di regolamento di contabilità, economato- provveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi locali;

esaminata

- la proposta di delibera di Consiglio n. 23 del 22 dicembre 2021 avente ad oggetto " Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 D. Lgs. n. 175/2016, ss.mm. ii.";

visto

- l'articolo 20 del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (TUSP), il quale prevede che, annualmente, entro il 31 dicembre, le amministrazioni pubbliche:
  - effettuino, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2 dello stesso art. 20, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
  - approvino una relazione sull'attuazione delle misure previste nel piano di razionalizzazione adottato l'anno precedente;

considerato

- il parere di regolarità tecnica nonché quello di regolarità contabile da parte di Rag. Maria Alessandra Domenichetti, rispettivamente come Responsabile Servizi Finanziari e come Responsabile del Servizio di Ragioneria, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 2000;

esprime

parere favorevole sulla proposta di delibera di Consiglio n. 23 del 22 dicembre 2021 in esame, avente ad oggetto "Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 D. Lgs. n. 175/2016, ss.mm.ii".

Cortona, 23 dicembre 2021 (Firma)

Unione di Comuni Montana
Lunigiana

Aulla - Bagnone - Casola in Lunigiana - Comano - Filattiera - Fivizzano - Fosdinovo - Licciana Nardi - Mulazzo - Podenzana - Tresana - Villafranca in Lunigiana - Zeri

Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche

(art. 20, comma 1 e ss, D. Lgs. 175/2016 e s.m.i. - T.U.S.P.)

Relazione tecnica

INDICE

1. **Introduzione**
2. **Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche**
3. **Partecipazioni non rilevate**
4. **Relazione tecnica della revisione straordinaria delle società e delle partecipazioni societarie ai sensi dell'articolo 24 del D. Lgs. 175/2616**
5. **Partecipazioni dirette e indirette dell ‘ Unione di Comuni Montana Lunigiana alla data del 31/12/2020**
6. **Piano operativo di razionalizzazione**
7. **Conclusioni**

1. INTRODUZIONE

La legge di stabilità per il 2015 (Legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio di un "processo di razionalizzazione" delle società a partecipazione pubblica allo scopo di assicurare il "coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato".

In data 23 settembre 2016 è entrato in vigore il nuovo Testo Unico delle Società partecipate (D. Lgs. 175 del 19.08.2016) attraverso il quale il Governo ha dato attuazione alla delega prevista nella legge 7 agosto 2015 n. 124, sulla discipline delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare la chiarezza delle regole, la semplificazione normativa nonché la tutela e la promozione del fondamentale principio della concorrenza.

Le disposizioni di tale decreto hanno ad oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.

In particolare, il decreto risponde alle esigenze individuate dal Parlamento ai fini del riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, attraverso i seguenti principali interventi:

- l' ambito di applicazione della disciplina, con riferimento sia all'ipotesi di costituzione della società sia all'acquisto di partecipazioni in altre società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta (artt. 1, 2, 23 e 26);
- l' individuazione del tipi di società e le condizioni e i limiti in cui è ammessa la partecipazione pubblica (artt. 3 e 4);
- il rafforzamento degli oneri motivazionali e degli obblighi di dismissione delle partecipazioni non ammesse (artt. 5, 20 e 24);
- la razionalizzazione delle disposizioni in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica ed acquisizione di partecipazioni (artt. 7 e 8), nonché di organizzazione e gestione delle partecipazioni (artt. 6, 9, 10 a 11);
- l'introduzione di requisiti specifici per i componenti degli organi amministrativi e la definizione delle relative responsabilità (art. 11 e 12);
- definizione di specifiche disposizioni in materia di monitoraggio, controllo e controversie (artt. 13 e 15);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di crisi d'impresa e l'assoggettamento delle società a partecipazione pubblica alle disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo e/o amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (art. 14);
- il riordino della disciplina degli affidamenti diretti di contralti pubblici per le societa "in house providing" (art. 16);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di società a partecipazione mista pubblico-privata (art. 17);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di quotazione delle società a controllo pubblico in mercati regolamentati (art. 18);
- la razionalizzazione delle disposizioni vigenti in materia di gestione del personale (artt.19 e 25);
- l'assoggettamento delle società partecipate agli obblighi di pubblicità , trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al D. Lgs. 33/2013 (art. 22);
- la razionalizzazione delle disposizioni finanziarie vigenti in materia di società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali (art. 21);
- **l'attuazione di una ricognizione periodica delle società partecipate e l' eventuale adozione di piani di razionalizzazione (art. 20);**

- la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche, in sede di entrata in vigore del testo unico (art. 24);
- le disposizioni di coordinamento con la legislazione vigente (art. 27 e 28).

Entro il 30.09.2017 ogni amministrazione pubblica aveva l'obbligo di adottare una delibera inerente la ricognizione di tutte le partecipazione detenute alla data del 23.09.2016 da inviare alla competente sezione regionale della Corte dei conti nonché alla struttura per il controllo ed il monitoraggio, prevista dal suddetto decreto (MEF), indicando le società da alienare ovvero oggetto di operazioni di razionalizzazione, fusione, o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

Tale provvedimento ricognitivo - da predisporre sulla base delle linee di indirizzo di cui alla deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR del 19.07.2017 della Corte dei conti - costituiva aggiornamento del suddetto piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi della legge di stabilità per l'anno 2015, dalle amministrazioni di cui ai commi 611 e 612 della medesima legge, fermo restando i termini ivi previsti.

Con deliberazione del Consiglio n. 22 del 28/09/2017 questo Ente ha provveduto pertanto ad effettuare la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla predetta data, analizzando la rispondenza delle società partecipate ai requisiti richiesti per il loro mantenimento da parte di una amministrazione pubblica, cioè alle categorie di cui all'art. 4 T.U.S.P., il soddisfacimento dei requisiti di cui all'art. 5 (commi 1 e 2), il ricadere in una delle ipotesi di cui all'art. 20 comma 2 T.U.S.P.

2. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE

L'art. 20 del T.U.S.P. "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche" al comma 1 prevede che le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al successivo comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

Sempre ai sensi del comma 2, il Piano è corredato da un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione. Ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P. "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche", al comma 3 si prevede che i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno, e trasmessi con le modalità definite al comma 3 medesimo.

Infine il successivo comma 4 prevede che in caso di adozione del piano di razionalizzazione le pubbliche amministrazioni approvino una relazione sull'attuazione del piano che evidenzi i risultati conseguiti, entro il 31 dicembre dell'anno successivo.

Di seguito l'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui l'Ente detiene partecipazioni dirette e indirette ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016 al 31/12//2020.

3. PARTECIPAZIONI NON RILEVATE

In base a quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 1 e 2, lettera l) del D. Lgs. 175/2016 le seguenti partecipazioni sono state escluse della presente rilevazione perché possedute in ossequio a leggi regionali:

- **GAL Consorzio Lunigiana Scarl** nasce nel 1994 come Sviluppo Lunigiana LEADER s.c.r.l. con il fine di gestire l'Iniziativa Comunitaria LEADER II, per poi proseguire con il LEADER PLUS ed oggi è inserito nella gestione del Piano di Sviluppo Rurale con il fine di promuovere lo sviluppo integrato nel territorio della Lunigiana investendo nei 14 comuni: Aulla, Bagnone, Casola in Lunigiana, Comano, Filattiera, Fivizzano, Fosdinovo, Licciana Nardi, Mulazzo, Podenzana, Pontremoli, Tresana, Villafranca in Lunigiana e Zeri. Con la nuova Programmazione europea 2007-2013, tale iniziativa è entrata a far parte del Piano di Sviluppo Rurale delle Regioni e precisamente del IV Asse. GAL Consorzio Lunigiana Scarl è stata ufficialmente riconosciuta dalla Regione Toscana con Delibera n. 1243 del 05/12/2016 quale Gruppo id Azione Locale (GAL), unico soggetto responsabile dell'attuazione della misura 19 "Sostegno allo sviluppo Locale Leader" del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 nel territorio di competenza dei comuni della Lunigiana. Pertanto, risulta applicabile anche l'art. 26, comma 2 D. Lgs. 175/2016, al fine di escludere dal novero delle società da sottoporre a valutazione di dismissione, alienazione o altra forma di razionalizzazione.

4. RELAZIONE TECNICA DELLA REVISIONE STRAORDINARIA DELLE SOCIETA E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE Al SENSI DELL'ARTICOLO 24 DEL D.LGS. 175/2016

Con deliberazione del Consiglio n. 22 del 28/09/2017 questo Ente ha provveduto ad effettuare la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla predetta data, analizzando la rispondenza delle società partecipate ai requisiti richiesti per il loro mantenimento da parte di una amministrazione pubblica, cioè alle categorie di cui all'art. 4 T.U.S.P., il soddisfacimento dei requisiti di cui all'art. 5 (commi 1 e 2), il ricadere in una delle ipotesi di cui all'art. 20 comma 2 T.U.S.P..

Elenco partecipazioni rilevate:

- **Società Fidi Toscana S.p.a.**; Dati societari: Via Giuseppe Mazzini 46 Firenze - C.F. 01062640485 - Capitale sociale Euro 160.163.224,00 - La società attualmente attiva.
  Il numero delle azioni possedute dall'Unione di Comuni Montana Lunigiana e n. 172 pari ad una percentuale del 0.01 della partecipazione diretta.
  Valore nominale delle azione Euro 52,00.
  La Fidi Toscana è una società che opera nel campo dei servizi finanziari, cessioni di credito per imprese ed enti, per la quale non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria.

- **Società Internazionale Marmi e Macchine S.p.a.**; Dati societari: Viale Galileo Galilei n. 133 – Carrara -C.F. 00207170457 - Capitale sociale Euro 32.138.851,00 - Anno di costituzione 1978 - La Società è attualmente attiva.
  Il numero delle azioni possedute dall'Unione di Comuni Montana Lunigiana è n. 1.500 pari ad una quota di percentuale del 0.01 della partecipazione diretta.
  Valore nominale azioni Euro 1,80.
  Internazionale Marmi Macchine è una società per azioni che gestisce il quartiere fieristico dei marmi di Marina di Carrara, organizza eventi, ospita manifestazioni, esposizioni e spettacoli nazionali ed internazionali, per la quale non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria.

Le ulteriori partecipazioni societarie risultano nello stato "**in liquidazione**" e sono le seguenti:

- **CAT S.p.a. (in liquidazione)**: la società ha per attività sociale l'esecuzione, l'organizzazione e l'esercizio del trasporto pubblico locale, terrestre, marittimo, fluviale ed aereo di persone, merci e beni mobili in genere, tanto in proprio quanto per conto di terzi, in concessione o in sub concessione, assicurando la più efficace, efficiente ed economica offerta pubblica locale del trasporto, ricercando ogni opportunità di raccordo intermodale con ad mezzi pubblici e privati, che, nel loro insieme, soddisfino al massimo grado la domanda di mobilità a locale. Questo Ente partecipa alla con una quota pari al 1,75% .La società, già operative nel settore del trasporto pubblico di persone ha assunto la qualifica di holding di partecipazioni ed immobiliare a seguito del conferimento dell'azienda in ATN SRL avvenuta nel settembre 2009; l'attivo aziendale è infatti pressoché integralmente rappresentato dagli immobili di Massa, via Catagnina e di Carrara, via Giovanpietro nonché della partecipazione del 65% in ATN SRL. Le difficoltà finanziarie unitamente alla mancanza di offerte per la vendita degli attivi aziendali hanno determinato la decisione di porre in liquidazione la società il 04/07/2013 e quindi di presentare un ricorso per concordato preventivo ai sensi degli articoli 160 e ss. del R.D. n. 167/1942. Dal 12/08/2013 la società è quindi in concordato preventivo che il Tribunale di Massa ha affidato nelle mani del prof. Stefano Garzella quale Commissario Giudiziale. Net dicembre 2014 si è preso atto del fatto che i creditori hanno approvato il concordato e vi e stata l'omologa del giudice con Decreto del 25/06/2015, con la conseguente nomina del liquidatore giudiziale, nella figura del dott. Emanuele Giorgi, che ha avviato la vendita dei beni e con il ricavato ha pagato in parte i creditori secondo l'ordine dei privilegi.
  Si fa presente che la società permane in uno stato di liquidazione ed una volta completata la liquidazione e la ripartizione si procederà con la chiusura - cancellazione della società.

- **Terme di Equi S.p.a. (in liquidazione – FALLIMENTO 25-09-2018)**: la società ha per attività la ricerca, valorizzazione e sfruttamento delle acque termali, anche mediante esercizi di attività alberghiere.
  Questo Ente partecipa alla con una quota pari al 7,37% .
  Con sentenza n°31 del 25/09/2018 il tribunale di Massa ha dichiarato il fallimento della società Terme di Equi Spa in liquidazione e concordato preventivo . La prima udienza si è tenuta il giorno 14/02/2019 per l'esame dello Stato Passivo. Il valore complessivo del patrimonio immobiliare posto in vendita ammonta a 1.136.604,00 euro.

5. PARTECIPAZIONI DIRETTE E INDIRETTE DELL' UNIONE DI COMUNI MONTANA LUNIGIANA ALLA DATA DEL 31/12/2020.

5.1. Società a partecipazione pubblica controllate e Società controllate dalle stesse

L' Unione di Comuni Montana Lunigiana non controlla direttamente o indirettamente nessuna società.

5.2. Società a partecipazione pubblica

L' Unione di Comuni Montana Lunigiana possiede partecipazioni dirette in 3 società per azioni, di cui 2 in liquidazione.

Il quadro di riferimento al 31/12/2020 delle società partecipate direttamente dall' Unione di Comuni Montana Lunigiana è il seguente:

Ente/società	*Capitale sociale 2019*	*Patrimonio netto*	*% di partecipazione Unione di Comuni Montana Lunigiana*
Terme di Equi Spa FALLIMENTO	*736.028,00*	*1.887.460,00*	*7,37%*
Cat Spa in liquidazione	*389.752,00*	*-1722.576,00*	*1,75%*
Internazionale Marmi e macchine Spa	*32.138.851,00*	*22.164.142,00*	*0,01%*

6. PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE

In attuazione di quanta stabilito con deliberazione di Consiglio n. 22 del 28/09/2017 e successivamente dalla deliberazione di Consiglio n. 22 del 26/09/2019, questo Ente ha provveduto ad attivare le procedure necessarie per portare a compimento il piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, con particolare riferimento a quelle per le quali a stata decisa la dismissione, operazione quest'ultima che richiede lo svolgimento di iter complessi ed articolati.

Si da atto in particolare che la deliberazione del Consiglio n. 22 del 26/09/2019 ha individuato le seguenti partecipazioni da alienare, quale piano di razionalizzazione:

- **Società Fidi Toscana S.p.a.;**
- **Società Internazionale Marmi e Macchine S.p.a.**

La deliberazione di Giunta n. 44 del 24/09/2020 prende atto della girata effettuata dal Presidente in data 21.09.2020 presso lo Studio Notarile Meucci di Firenze, relativa al **trasferimento delle azioni di Fidi Toscana alla Regione Toscana**; mentre il tentativo di alienazione delle azioni di **Società Internazionale Marmi e Macchine S.p.a.** è andato deserto.

La ricognizione oggi effettuata prevede un nuovo piano di razionalizzazione che cercherà di proporre nuovamente l'alienazione delle azioni di **Società Internazionale Marmi e Macchine S.p.a.** entro la data del 31/12/2022.

7. CONCLUSIONI

Il nuovo piano di razionalizzazione si pone l'obiettivo dell'alienazione delle azioni di Società Internazionale Marmi e Macchine S.p.a**.** entro la data del 31/12/2022 in quanto non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria.

DELIBERA DEL CONSIGLIO

N° 22 del 28/12/2021

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 D.LGS. N. 175/2016, SS.MM.II. (T.U.S.P.)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale , visti gli atti di ufficio

ATTESTA

- Che la presente delibera:

- Delibera dichiarata Immediatamente Eseguibile.
- è stata pubblicata all'albo On-Line dell'Unione a partire dal 11/01/2022 per 15 giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, comma 1, T.U. n. 267/2000
- è divenuta esecutiva in data 28/12/2021.

Segretario Generale
Federico Valle

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
FIVIZZANO, 30/05/2022
Vice Segretario
F.to Sara Tedeschi